

Informazioni generali sul Tirocinio

Così come previsto dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Valutazione e Counseling, una parte rilevante delle attività formative offerte agli specializzandi è dedicata alle attività professionalizzanti. Le attività formative professionalizzanti, composte dai laboratori inclusi negli insegnamenti e dal tirocinio professionale interno o esterno alla Scuola, sono volte alla maturazione di specifiche capacità professionali e comprendono almeno i tre quinti dell'intero corso (pari ad almeno 180 CFU). Di questi 180 CFU:

- 60 sono conseguiti tramite attività didattiche laboratoriali;
- 120 sono conseguiti tramite il tirocinio. Almeno 60 CFU del tirocinio vanno dedicati ad attività professionalizzanti supervisionate da uno psicoterapeuta, gli altri possono essere supervisionati da uno psicologo iscritto all'albo;
- I 60 CFU dedicati ad attività professionalizzanti supervisionate da uno psicoterapeuta devono essere conseguiti: almeno 10 al II anno; almeno 15 al III anno; almeno 15 al IV anno e almeno 20 al V anno.

Il consiglio della Scuola ha identificato le seguenti aree d'interesse per i tirocini:

- servizi sanitari
- formazione e istruzione
- educativo
- forense

Inizio Tirocinio

La SSVPC richiede che il tirocinio venga svolto annualmente già dal primo anno di corso. I tirocini sono svolti presso strutture interne o strutture esterne convenzionate. L'inizio del tirocinio è subordinato all'approvazione del Progetto formativo, concordato con il Tutor, da parte del Direttore della Scuola.

Nel caso dei **tirocini interni** la firma sul progetto formativo, oltre che dal Direttore della Scuola dovrà essere apposta dal Direttore del Dipartimento o del Centro ospitante.

I **tirocini presso Enti esterni** prevedono l'esistenza di una convenzione fra la Scuola e l'Ente. Le convenzioni, per essere valide, sono a firma del Rettore e del responsabile legale della struttura ospitante. Attualmente il Rettore ha delegato il Preside protempore a firmare le convenzioni. Le convenzioni vanno stipulate dalla Scuola secondo le modalità vigenti. Una copia della convenzione firmata da entrambe le strutture va all'Ente esterno ospitante e una copia è protocollata e depositata presso il Dipartimento cui la Scuola afferisce.

Le ore / attività di tirocinio sono anche frazionabili fra più Enti ma i cicli di tirocinio svolti in più Enti non possono essere contemporanei. Il 20% delle assenze "tollerate" si riferisce ai singoli cicli di tirocinio.

A tutti gli specializzandi è richiesto di tenere ed aggiornare il "diario" delle presenze e un'elencazione precisa delle attività svolte. Il diario del tirocinio deve essere firmato dal tutor.

Gli specializzandi, sono vincolati al rispetto delle regole proprie dell'Ente e a non divulgare in alcun modo informazioni sull'Ente o sugli utenti dell'Ente stesso, acquisite nel corso dell'attività di tirocinio, secondo quanto previsto dalle attuali normative sulla privacy e dal codice deontologico degli Psicologi. A tal fine i tirocinanti debbono sottoscrivere un documento di assunzione di responsabilità del rispetto della normativa vigente in termini di diritto alla privacy e depositare tale documento firmato presso il Dipartimento cui la Scuola afferisce.

Conclusione Tirocinio

Ogni anno, il tirocinio deve essere concluso prima della fine dell'anno accademico; la data della consegna delle attestazioni certificanti lo svolgimento del tirocinio è fissata al 31 Ottobre.

Sarà cura dello specializzando compilare e far firmare al proprio tutor la modulistica accertante la conclusione del tirocinio, anch'essa disponibile sul sito.

La documentazione attestante il completamento del tirocinio dovrà specificare quanta parte dei CFU di tirocinio previsti per ciascun anno sono stati acquisiti attraverso attività di diagnosi, counselling e/o psicoterapia sotto supervisione di uno psicoterapeuta. La documentazione dovrà, inoltre, includere una relazione finale sui casi o sugli interventi, supervisionata dal tutor.

Attività professionalizzanti obbligatorie

Le attività di tirocinio svolte nei 5 anni dovranno includere le seguenti **Attività professionalizzanti obbligatorie** per il raggiungimento delle finalità formative della tipologia, ovvero l'esecuzione, condotta con la supervisione di psicoterapeuti esperti, di:

- valutazione di almeno 30 casi, di varia età e patologia (di cui almeno 10 nell'ambito dei disturbi di personalità), ciascuno esaminato con una pluralità di test (su problematiche cognitive, emotive, psicopatologiche, psicodinamiche e relazionali), osservazione e colloquio;
- valutazione di almeno 100 soggetti di varia età, esaminati nell'ambito di collettività nell'ambito di progetti di prevenzione primaria (inclusi interventi di orientamento), con una pluralità di test "collettivi" (cognitivi, per l'esame di tratti della personalità non patologica, per l'esame di psicopatologie, per l'esame di motivazioni, interessi, interazioni personali) e di almeno 50 soggetti successivamente sottoposti a intervento di counselling;
- partecipazione attiva alla discussione di almeno 50 protocolli clinici;
- partecipazione attiva alla discussione di almeno 5 interventi di valutazione, prevenzione o orientamento in servizi, comunità o istituzioni con partecipazione attiva ad almeno una ricerca per la verifica degli esiti dell'intervento.

Il tirocinio può essere svolto anche nei laboratori dei Dipartimenti Psicologici, purché comporti attività attinenti alla valutazione psicologica e/o al *counselling* o alla psicoterapia e purché supervisionati da uno psicologo iscritto all'albo o da uno psicoterapeuta. Vengono considerati "tirocini interni" anche quelli svolti presso Dipartimenti o Centri dell'Ateneo La Sapienza diversi dai tre Dipartimenti di Psicologia ed esterni alla Facoltà di Medicina e Psicologia.

L'attività lavorativa svolta nel ruolo di psicologo può essere riconosciuta come tirocinio, previa approvazione del progetto formativo da parte del Consiglio della Scuola. L'allievo dovrà individuare un tutor interno al collegio, che sarà garante e supervisore. L'attività lavorativa, comunque, non può coprire i 60 CFU professionalizzanti previsti nei 5 anni per l'abilitazione all'esercizio della psicoterapia.